



## *Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

SERVIZIO 5 - TASSA AUTOMOBILISTICA

Via Notarbartolo 17, 90141 - Palermo

dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it

### **Istruzioni per la presentazione di istanza ai fini del riconoscimento delle esenzioni ex articolo 7 comma 5 l.r. 9/2020.**

Le presenti istruzioni sono state emanate secondo le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta n. 429 del 9/10/2020

Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 dispone:

“Per l'esercizio 2020 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica tutti i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzate ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile”.

#### **1. Soggetti beneficiari**

L'esenzione è riconosciuta:

ai veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzate ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile.

L'associazione deve risultare nel P.R.A. intestataria dei veicoli.

Le associazioni che hanno provveduto al pagamento del bollo auto per l'anno 2020 possono comunque presentare l'istanza di esenzione in oggetto e chiedere contestuale rimborso, indicando gli estremi del pagamento e le modalità di accredito delle somme versate.

## 2. Data di presentazione istanze

Le istanze devono essere compilate e presentate, a pena di irricevibilità, esclusivamente dalle ore 09:00 di giorno 21 ottobre 2020 sino e non oltre le ore 23.59 del 05 novembre 2020.

Le istanze presentate fuori dai suddetti termini verranno automaticamente rigettate.

## 3. Modello e modalità di presentazione dell'istanza

Per presentare l'istanza, i soggetti richiedenti devono:

1. collegarsi al sito internet <https://esenzioni-sicilia-2020.aci.it/associazione>
2. compilare il format predisposto inserendo i dati richiesti;
3. dopo aver controllato la correttezza delle informazioni inserite salvare e stampare l'istanza;
4. il sistema genererà l'istanza con il codice identificativo attribuito alla pratica in formato pdf, da sottoscrivere con firma digitale o olografa, i cui contenuti non devono essere modificati pena l'esclusione. In caso di firma digitale il documento digitale restituito dal software di firma costituisce istanza. In caso di firma olografa (firmata di proprio pugno dal richiedente) l'istanza generata dal sistema deve essere stampata, firmata e scansionata in formato pdf ai fini dell'invio;
5. L'istanza di cui al punto 4, unitamente ad una copia firmata del documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale dell'associazione, scansionata in formato pdf, devono essere trasmessi, esclusivamente tramite PEC, intestata al richiedente o ad un suo delegato, all'indirizzo PEC **esenzione2020.associazioni@PEC.sicilia.aci.it** (la dimensione complessiva degli allegati alla PEC non deve essere superiore a 5MB)

Non saranno accettate le istanze presentate con PEC istituzionali (es. quelle con estensione @pec.gov.it, @pec.aci.it, @certmail.regione.sicilia.it).

6. Nell'oggetto della PEC deve essere indicato, a pena di esclusione, soltanto il codice identificativo della pratica di cui al punto 4.

**NOTA BENE: Il codice identificativo è elemento essenziale e deve essere riportato correttamente nell'oggetto della PEC da inviare, in assenza del codice o in presenza di un codice errato l'istanza sarà scartata e occorrerà procedere all'invio di una nuova PEC, avente medesimo contenuto (cfr. punto 5) e ad oggetto il corretto numero identificativo.**

Non verranno valutate le istanze inviate a indirizzi PEC diversi da quello sopra specificato.

Si precisa che la compilazione del solo format senza l'invio della PEC di cui al punto 5 non costituisce presentazione dell'istanza. Nel caso di richiesta di esenzione per più veicoli intestati allo stesso soggetto è necessario inviare un'istanza per ogni veicolo

L'istanza si considera presa in carico esclusivamente dal momento della consegna della PEC che riporta nell'oggetto l'identificativo della pratica digitato correttamente e completo degli allegati

debitamente compilati e firmati. Non saranno prese in considerazione le istanze compilate con procedure diverse da quelle indicate ai punti precedenti.

Nel caso in cui dopo avere compilato l'istanza con l'attribuzione del numero di pratica, l'utente riscontra la presenza di dati errati o incompleti deve compilare un nuovo format con l'attribuzione di un nuovo numero di codice identificativo della pratica e trasmetterlo con le medesime modalità di cui al punto 5. Nell'ipotesi di invio di più istanze per un medesimo veicolo, si terrà conto esclusivamente dell'ultima istanza inviata. A tal fine farà fede la data e l'ora della ricevuta di consegna della PEC.

**Nel caso di richiesta di esenzione per più veicoli intestati allo stesso soggetto è necessario inviare un'istanza per ogni veicolo.**

#### **4. Reperibilità modello**

Il facsimile del modello è reperibile al seguente indirizzo:

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_AssessoratoEconomia/PIR\\_DipFinanzeCredito/PIR\\_Areematiche/PIR\\_Tassaauto/PIR\\_Esenzione\\_2020/PIR\\_PIR\\_Esenzioneassociazioni](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipFinanzeCredito/PIR_Areematiche/PIR_Tassaauto/PIR_Esenzione_2020/PIR_PIR_Esenzioneassociazioni)

NOTA BENE: il modello pubblicato rappresenta un facsimile da non utilizzare per la presentazione dell'istanza.

#### **4. Pubblicazione delle graduatorie**

Entro i venti giorni successivi dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, è comunicata, tramite pubblicazione sul sito:

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_AssessoratoEconomia/PIR\\_DipFinanzeCredito/PIR\\_Areematiche/PIR\\_Tassaauto/PIR\\_Esenzione\\_2020](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipFinanzeCredito/PIR_Areematiche/PIR_Tassaauto/PIR_Esenzione_2020)  
l'elenco delle istanze ammesse e non ammesse all'esenzione bollo auto 2020 con l'indicazione del numero identificativo di pratica, la pubblicazione avrà valore di notifica. I soggetti non ammessi al beneficio potranno assolvere al pagamento del bollo auto per l'anno di imposta 2020 senza sanzioni ed interessi entro il 30/12/2020 (Art.7 comma 2 L.R.9/2020)

#### **5. Disposizioni finali**

Ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R.445/2000 non sono richiesti in fase di presentazione dell'istanza i documenti di cui l'Amministrazione sia già in possesso.

I controlli sono effettuati dall'Assessorato regionale dell'economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito.

L'Assessorato regionale dell'economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti previsti nell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n.9/2020.